

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA** *(cfr DL 16 gennaio 2013 n.2)*

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
  - contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
- La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:

- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:

- inchiostri a variazione cromatica,
- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,

- immagini variabili incise al laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.

### 3. La patente si compone di due facciate:

La **pagina 1** contiene:

- a) la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
  - b) la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
- Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue.
- c) la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
  - d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
    - 1) cognome del titolare;
    - 2) nome/i del titolare;
    - 3) data e luogo di nascita del titolare;
    - 4)
      - a) data di rilascio della patente;
      - b) data di scadenza della patente;
      - c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
    - 5) numero della patente;
    - 6) fotografia del titolare;
    - 7) firma del titolare
    - 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
  - e) la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
 

Ñàèääòäèñòâî çà óíòääèáíèà íà ìïÑ

Permiso de Conduccion  
Øidièský prùkaz  
Kørekort  
Führerschein  
Juhiluba  
çääéá ìäPäçóçò  
Driving Licence  
Permis de conduire  
Ceadaus Tiomana  
Patente di guida  
Vadītāja apliecība  
Vairuotojo pažymėjimas  
Vezetői engedely  
Licenzja tas-Sewqan  
Rijbewijs  
Prawo Jazdy  
Carta de Condução  
Permis de conducere  
Vodièský preukaz  
Vozniško dovoljenje  
Ajokortti  
Körkort;
  - f) colori di riferimento:
    - \_ blu: Pantone Reflex Blue,
    - \_ giallo: Pantone Yellow.

La **pagina 2** contiene:

- a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
- 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
- 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
- 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
- I codici sono stabiliti nel modo seguente:
-

## Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati

### CONDUCENTE (motivi medici)

- 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
  - 01.01 Occhiali
  - 01.02 Lenti a contatto
  - 01.03 Occhiali protettivi
  - 01.04 Lente opaca
  - 01.05 Occlusore oculare
  - 01.06 Occhiali o lenti a contatto
- 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
  - 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
  - 02.02 Apparecchi acustici binauricolari
- 03. Protesi/ortosi per gli arti
  - 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
  - 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
- 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
  - 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
  - 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
  - 05.03 Guida senza passeggeri
  - 05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
  - 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
  - 05.06 Guida senza rimorchio
  - 05.07 Guida non autorizzata in autostrada
  - 05.08 Niente alcool

### MODIFICHE DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocità modificato
  - 10.01 Cambio manuale
  - 10.02 Cambio automatico
  - 10.03 Cambio elettronico
  - 10.04 Leva del cambio adattata
  - 10.05 Senza cambio marce secondario
- 15. Frizione modificata
  - 15.01 Pedale della frizione adattato
  - 15.02 Frizione manuale
  - 15.03 Frizione automatica
  - 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
  - 20.01 Pedale del freno modificato
  - 20.02 Pedale del freno allargato
  - 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
  - 20.04 Pedale del freno ad asola
  - 20.05 Pedale del freno basculante
  - 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
  - 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
  - 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
  - 20.09 Freno di stazionamento modificato
  - 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
  - 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
  - 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
  - 20.13 Freno a ginocchio
  - 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
- 25. Dispositivi di accelerazione modificati
  - 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
  - 25.02 Acceleratore ad asola
  - 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
  - 25.04 Acceleratore manuale
  - 25.05 Acceleratore a ginocchio
  - 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
  - 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
  - 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
  - 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
  - 30.01 Pedali paralleli
  - 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
  - 30.03 Acceleratore e freno a slitta
  - 30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
  - 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
  - 30.06 Fondo rialzato
  - 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
  - 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
  - 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
  - 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
  - 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
- 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

- 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) nè dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
- 40. Sterzo modificato
  - 40.01 Servosterzo standard
  - 40.02 Servosterzo rinforzato
  - 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
  - 40.04 Piantone del volante prolungato
  - 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
  - 40.06 Volante inclinabile
  - 40.07 Volante verticale
  - 40.08 Volante orizzontale
  - 40.09 Sterzo controllato tramite piede
  - 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
  - 40.11 Volante con impugnatura a manovella
  - 40.12 Volante dotato di ortosi della mano
  - 40.13 Con ortosi collegata al tendine
- 42. Retrovisore/i modificato/i
  - 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
  - 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
  - 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
  - 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
  - 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
  - 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43. Sedile conducente modificato
  - 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
  - 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
  - 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
  - 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
  - 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
  - 43.06 Cinture di sicurezza modificate
  - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
  - 44.01 Impianto frenante su una sola leva
  - 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
  - 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
  - 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
  - 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
  - 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
  - 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
  - 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

#### QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E)
- 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E)
- 78. Limitata a veicoli con cambio automatico
- 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE
  - 90.01:: a sinistra
  - 90.02:: a destra
  - 90.03:: sinistra
  - 90.04:: destra
  - 90.05:: mano
  - 90.06:: piede
  - 90.07:: utilizzabile.
- 95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]
- 96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

-----  
 - **Codici 100 e superiori:** codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11

-----

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.

- b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12.
- c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

#### 4. Disposizioni particolari

- a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.
- b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente.